

Rinnovo CCNL Funzioni Locali 2022-2024



L'obbligo di comunicazione ed informazione sindacale



Il nuovo Ccnl. FL 2019/2021, innovando rispetto all'art. 4 del Ccnl. FL 21 maggio 2018, stabilisce che l'informazione sia resapreventivamente in forma scritta dagli Enti ai soggetti sindacali, tra le altre, anche per gli atti di organizzazione degli uffici (ex art. 6 d.lgs. 165/2001), ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale, ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle OO.SS.

Il nuovo Ccnl. FL 2019/2021 dispone anche che l'informazione

debba "essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell'adozione degli atti".

Gli enti con meno di 70 dipendenti, inoltre, dovranno fornire, semestralmente, informazione relativamente ai dati su:

- ore di lavoro straordinario e supplementare del personale a tempo parziale;
- monitoraggio sull'utilizzo della Banca delle ore;
- contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione;
- assenze del personale di cui all'art. 70 del Ccnl. del 21 maggio 2018;
- affidamento a soggetti terzi di attività dell'ente in assenza di trasferimento del personale.

Art. 5 – Confronto

I sindacati possano chiedere l'attivazione del entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione e l'ente dovrà quindi convocare le parti sindacali entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

Le materie oggetto di confronto:

- criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto, nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi;
- istituzione servizio di mensa o, in alternativa, l'attribuzione di buoni pasto sostitutivi;
- le materie individuate quali oggetto di confronto ai sensi del comma 6 dell'art. 6 dell'ipotesi di Ccnl. in commento, in sede di Organismo Paritetico per l'Innovazione, qualora lo stesso non venga istituito entro il termine previsto dall'art. 6, comma 3;
- criteri per l'effettuazione delle procedure inerenti le progressioni verticali (ex art. 13, comma 7);
- gli andamenti occupazionali;
- le linee generali di indirizzo per l'adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
- le materie individuate quali oggetto di confronto nella Sezione Personale educativo e scolastico.

Bilancio di previsione e salvaguardia degli equilibri di bilancio: ultimi giorni utili per l'approvazione



Con il [decreto del 28 luglio 2023](#), il Ministro dell'Interno ha prorogato al 15 settembre p.v. il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

La proroga è di carattere generale e coinvolge anche i termini per l'approvazione o la modifica delle delibere relative alle entrate, che potranno essere eventualmente adottate da tutti gli enti entro la proroga concessa, apportando modifiche e integrazioni, nonché istituendo nuovi tributi previsti dall'ordinamento e finora non applicati (articolo 13, comma 5-bis del decreto legge n. 4 del 2022).

Progressioni economiche: la

disciplina transitoria



All'articolo 13 del [contratto collettivo nazionale 2019-2021](#) è stata introdotta una disposizione transitoria che riguarda le progressioni economiche all'interno delle aree.

Nel rispetto di determinati presupposti è prevista la possibilità per il personale di effettuare la progressione tra le aree, dettando disposizioni differenti, in ordine alle procedure, ai limiti di spesa ed ai requisiti di partecipazione per il periodo transitorio, «progressioni in deroga», fino al 2025 (art. 13, commi 6 e seguenti) e per il periodo a regime (art. 15, comma 1).

Quanto alle progressioni “in deroga” è previsto che: al fine di tenere conto dell'esperienza e della professionalità effettivamente utilizzate dall'amministrazione in cui si è in servizio, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può avvenire attraverso procedimenti valutativi a cui possono partecipare i dipendenti in possesso dei requisiti elencati nella Tabella C di Corrispondenza, allegata al CCNL 16/11/2022.

Ogni amministrazione, in base alle caratteristiche delle aree di destinazione e al confronto con la delegazione di parte sindacale, definisce i criteri per la valutazione, assegnando un peso percentuale non inferiore al 20% ai seguenti elementi:

- l'esperienza maturata nell'area di provenienza;
- il titolo di studio e le competenze professionali acquisite attraverso percorsi formativi;
- le competenze certificate come quelle informatiche e

linguistiche, le competenze acquisite sul posto di lavoro e le abilitazioni professionali.

Il ruolo della contrattazione decentrata

La contrattazione decentrata dovrà intervenire almeno in ordine ai seguenti aspetti:

- i requisiti che dovranno possedere i dipendenti per partecipare alle procedure selettive (art. 14, comma 2, lett. a);
- i criteri per le procedure selettive volte ad attribuire i differenziali stipendiali ai dipendenti (art. 14, comma 2, lett. d);
- le risorse destinate all'applicazione dell'istituto ed il numero di differenziali stipendiali attribuibili (art. 14, comma 2, lett. b).

NOTIZIE UTILI N. 5 : FAQ progressioni tra aree



FAQ con risposte ai quesiti più frequenti sulla nuova possibilità di progressioni tra aree

Ccnl Comparto Funzioni Locali e Regionali del triennio 2019/2021

SPECIALE CONTRATTO N. 5

Ccnl Comparto Funzioni Locali e Regionali del triennio 2019/2021

FAQ con risposte ai quesiti più frequenti sulla nuova possibilità di progressioni tra aree

1) Il passaggio da un'area inferiore a quella superiore ha alla base una norma di legge?

Sì. L'art. 3 del d.l. n. 80/2021, recante "Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito", al comma 1, ha riscritto il comma 1-bis dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 con riferimento alle progressioni orizzontali, ossia all'interno della stessa area, prevedendo che esse dovranno essere oggetto di selettività tenendo conto delle capacità culturali e professionali, della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito.



2) Il nuovo contratto supererà il sistema delle progressioni orizzontali, introducendo un nuovo regime di progressione economica all'interno delle Aree?

Sì. Il contratto delinea un nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali prevedendo "differenziali stipendiali" da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico, finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell'area di classificazione.

5) Nel periodo transitorio, quindi fino al 31 dicembre 2025, vi è una deroga per partecipare alle selezioni riguardante i titoli di studio?

Si. L'art. 13, comma 6, de CCNL prevede che "al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza". La citata tabella di corrispondenza ammette alle selezioni anche i dipendenti in possesso di titoli di studio inferiori, purché in possesso di un numero di anni di esperienza.

6) Nel periodo transitorio quali criteri debbono essere previsti per effettuare le progressioni tra aree? C'è bisogno di rispettare qualche modello di relazione sindacale particolare da parte delle amministrazioni prima di determinare in sede locale i criteri?

Sì, l'art. 13, comma 7 dispone che "Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5 (Confronto), i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%: a) esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali". È pertanto necessario che della proposta dell'Amministrazione, redatta secondo i criteri indicati, sia data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali ai fini dell'eventuale attivazione del confronto.



Fonte: La Gazzetta



7) Qual è il rapporto tra le vecchie progressioni orizzontali e i “differenziali stipendiali”? Coloro che hanno usufruito in passato delle progressioni orizzontali non possono usufruire dei “differenziali stipendiali” se non nei limiti dei “differenziali stipendiali” ancora astrattamente percepibili?

NO. Le precedenti progressioni orizzontali effettuate dai dipendenti nella vigenza del precedente sistema non pregiudicano l'attribuzione degli ulteriori “differenziali stipendiali” e, ove conseguite, si aggiungono agli stessi. Chiariscono il rapporto tra il nuovo istituto dei “differenziali stipendiali” e le “vecchie” progressioni orizzontali i commi 3 e 4 dell’art. 78 dell’ipotesi di accordo, dove si sancisce che “ A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 (Norma di prima di prima applicazione), il personale in servizio è automaticamente reinquadrato nel nuovo sistema di classificazione secondo la Tabella C di Corrispondenza tra vecchio e nuovo inquadramento, con attribuzione, in prima applicazione:

a) degli **stipendi tabellari** della nuova area di destinazione in base a quanto stabilito al comma 1;

b) del **valore complessivo delle posizioni economiche in godimento** derivanti dall’istituto delle progressioni economiche di cui all’art. 16 del CCNL 21.05.2018, mantenuto a titolo di “differenziale stipendiale”;

Il “differenziale stipendiale” di cui al comma 3, lett. b) non pregiudica l’attribuzione degli ulteriori “differenziali stipendiali” di cui all’art. 14 (*Progressione economica all’interno delle aree*) del presente CCNL che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso»”

8) I criteri per la procedura selettiva possono essere fissati in modo del tutto autonomo da ogni ente?

NO. L'ipotesi di contratto prevede (art. 14, comma 2, lett. d) che gli enti possano procedere alla definizione dei criteri per l'attribuzione dei differenziali stipendiali valutando:

- la media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite;
- l'esperienza professionale. Per "esperienza professionale" si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi;
- gli ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4 lett. c) correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all'art. 55 (Destinatari e processi della formazione).

La ponderazione dei criteri è effettuata in sede di contrattazione integrativa non in modo del tutto autonomo; infatti, in ogni caso al criterio di cui al punto 1 della lettera d) non può essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale ed al criterio di cui al punto 2, della stessa lettera d), non può essere attribuito un peso superiore al 40% del totale (art. 14, comma 2, lett. d).

9) A regime quali criteri debbono essere previsti per effettuare le progressioni tra aree?

C'è bisogno di rispettare qualche modello di relazione sindacale particolare da parte delle amministrazioni prima di determinare in sede locale i criteri?

NO, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 1, gli Enti disciplinano autonomamente le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa basata: - sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità; - sull'assenza di provvedimenti disciplinari; - sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno; - sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

10) La disciplina comune applicabile alle progressioni tra aree prevede per il dipendente interessato la perdita delle ferie precedentemente maturate?

NO. L'art. 15, comma 2, dispone che "In caso di passaggio all'area immediatamente superiore, il dipendente, è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell'art. 25 (Periodo di prova) comma 2 e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente non confluisce nel Fondo risorse decentrate".

11) Nel caso in cui il nuovo trattamento economico, acquisito a seguito della progressione tra aree, sia inferiore a quello in precedenza goduto dal dipendente, lo stesso ha un peggioramento economico?

NO, l'art. 15, comma 3, dispone che "Al dipendente viene attribuito il tabellare iniziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all'interno della stessa area"

12) Nel periodo transitorio vi sono limiti di spesa particolari per effettuare le progressioni tra aree?

SÌ, Le progressioni tra aree sono finanziate mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art.1, comma 612, della l. n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL.

ORNELLA
PETILLO

Segretario
Nazionale
UGL
Autonomie



E' possibile scaricare "NOTIZIE UTILI" in pdf

NOTIZIE UTILI N. 4 : Progressioni economiche all'interno delle aree



Ccnl Comparto Funzioni Locali e Regionali del triennio
2019/2021

SPECIALE CONTRATTO N. 4



Autonomie

NOTIZIE

UTILI

A cura di Ornella Petillo

SPECIALE CONTRATTO N. 4 del 23 Novembre 2022

Ccnl Comparto Funzioni Locali e Regionali del triennio 2019/2021

Progressioni economiche all'interno delle aree

In sostituzione delle posizioni economiche interne alle precedenti categorie, il nuovo accordo prevede che la progressione c.d. "orizzontale" possa avvenire attraverso l'assegnazione di "differenziali stipendiali", da intendersi come incrementi stabili dello stipendio (art. 14), tutti di pari importo .

AREA	Misura annua lorda	Numero max differenziali
Funzionari ed EQ	1.600 euro	6
Istruttori	750 euro	5
Operatori esperti	650 euro	5
Operatori	550 euro	5

Tab. A—CCNL—Misura annua lorda e numero massimo di differenziali stipendiali

INCREMENTO DEL DIFFERENZIALE SALARIALE

EURO 350—PERSONALE INQUADRATO NELL'AREA ISTRUTTORI che risulti titolare di funzioni di coordinamento, connesse al maggior grado rivestito ai sensi della legge n. 65/1986 (ART. 96)

EURO 350 - PERSONALE EDUCATIVO, DOCENTE ED INSEGNANTE inquadrato nell'Area degli Istruttori (ART. 92)

EURO 150 - PERSONALE ISCRITTO AD ORDINI O ALBI PROFESSIONALI inquadrato nell'Area degli Istruttori (ART. 102)

EURO 200 - PERSONALE ISCRITTO AD ORDINI O ALBI PROFESSIONALI inquadrato nell'Area dei Funzionari ed EQ (ART. 102)

Incarichi di elevata qualificazione– EQ

NOVITA'

- ◆ gli incarichi di posizione organizzativa assumeranno la nuova denominazione di incarichi di Elevata Qualificazione.
- ◆ retribuzione di posizione da un minimo di € 5,000 ad € 18.000;
- ◆ retribuzione di risultato, invece, è pari ad una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente destinate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato.
- ◆ introduzione della possibilità per l'ente di provenienza del dipendente utilizzato in convenzione presso altre amministrazioni di concorrere al pagamento della maggiorazione (fino al 30%) della retribuzione di posizione prevista dalla disciplina contrattuale;

POSIZIONI DISTINTE IN DUE TIPOLOGIE

- ◆ posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- ◆ posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Le posizioni organizzative in vigore verranno automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ, fino alla loro naturale scadenza. (art. 13, comma 3)